



Immediata esecutività art. 12, comma 2 L.R. 44/91  
Il Segretario Comunale

# COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 132 del Registro **Oggetto: PROROGA CONVENZIONE, EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004, TRA IL COMUNE DI CERDA E IL COMUNE DI SCIARA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI SCIARA CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL COMMA 557 ART. 1 LEGGE 311/2004 ALL'UTILIZZO DELLO SCAVALCO IN ECCEDEZZA,**

Anno 2024

L'anno duemilaventiquattro addi triduno alle ore 14:15 del mese di Dicembre nel Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente	Assente
1	GERACI Salvatore	Sindaco	P Video Conferenza	
2	MENDOLA Andrea Maria Pio	Assessore	P Video Conferenza	
3	DIONISI Maria Elena	Assessore	P Video Conferenza	
4	AMODEO Giuseppe	Vice-Sindaco	P Video Conferenza	
5	DI PASQUALE Giuseppe	Assessore		A

TOTALE PRESENTI N. 4

TOTALE ASSENTI N. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Geraci Salvatore che, assistito dal Segretario Generale Dott. Valerio Saetta, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, recepito dalla l.r. 30/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Addi 31 DIC. 2024

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Addi 31 DIC. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE, EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004, TRA IL COMUNE DI CERDA E IL COMUNE DI SCIARA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI SCIARA CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL COMMA 557 ART. 1 LEGGE 311/2004 ALL'UTILIZZO DELLO SCAVALCO IN ECCEDEXENZA,**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

in data 11/05/2021 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Cerda e il Comune di Sciara per l'utilizzo del Dip. Vincenzo Passafiume per n. 6 ore settimanali a titolo di scavalco condiviso prorogata fino al 31/12/2024;

Con nota prot. N. 16480 del 3/12/2024, è stata fatta richiesta al Sindaco del Comune di Sciara, per la proroga alle medesime condizioni della convenzione stipulata in data 11/05/2021, con decorrenza dal 01/01/2025 e fino al 30/06/2028, inoltre è stato richiesto l'utilizzo del dipendente suddetto per ulteriori 12 ore a titolo di scavalco di eccedenza, ex art. 1, comma 557 l.311/2004;

Il Comune di Sciara con deliberazione di G.M. n. 147 R.G. ha autorizzato la proroga della prestazione lavorativa del Geom. Vincenzo Passafiume, dipendente del Comune di Sciara con decorrenza 01/01/2025 e fino al 30/06/2025, per n. 18 ore articolate nel seguente modo:

- n. 12 ore a titolo di scavalco d'eccedenza, ex art. 1 comma 557 L.n. 311/2004;
- n. 6 ore a titolo di scavalco condiviso, ex art. 1 comma 124 L. 145/2018,

**VISTO** l'art. 1, comma 557 l. 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005), come modificato dal d.l. n. 75/2013 convertito in l. n. 112/2013 ai sensi del quale *"I Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti a rilevanza non industriale, le comunità mondane e le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

**PRESO ATTO**, inoltre, della disponibilità manifestata dal dipendente e constatate le oggettive esigenze del Comune richiedente, specificando che le ulteriori incombenze da svolgere per un periodo limitato all'interno dell'ordinario orario di lavoro, non incideranno sulla produttività e sul rendimento dello stesso nel Comune di appartenenza;

**In tema di scavalco condiviso:**

L'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/ Autonomie locali sottoscritto il 22/1/2004, secondo il quale gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza; L'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza

La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

**ATTESO**, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (parere 23/2016);

- "l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato ma uno strumento duttile di utilizzo plurime e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo



sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

**In tema di scavalco d'eccedenza:**

Il comma 557, dell'articolo 1 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici;

La giurisprudenza contabile (deliberazione n. 109/2017/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise) non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccedenza";

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere con lo scavalco condiviso e lo scavalco d'eccedenza del suddetto dipendente;

**DATO ATTO** che:

- la somma necessaria per l'intero periodo di utilizzo di scavalco condiviso del geom. Vincenzo Passafiume ammonta presuntivamente per sei mensilità ad € 2,874 salvo rinnovi contrattuali;
- La somma necessaria per l'intero periodo di utilizzo in eccedenza del geom. Vincenzo Passafiume ammonta presuntivamente per sei mensilità ad € 8,799,22 salvo rinnovi contrattuali;

**CONSIDERATO** in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Cerda da parte del dipendente interessato:

- avverranno sostanzialmente senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;

- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;

**CONSIDERATO** che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario;

- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- Ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

**VISTO** lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del comune di Sciara (Istruttore Tecnico – cat. C1 pos. Ec C.5);

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

Con voti unanime

**DELIBERA**

la premessa è parte integrante del deliberato.

1. **Di proroga** la convenzione di scavalco condiviso in essere con il Comune di Sciara, per l'utilizzo del Geom Passafiume Vincenzo presso questo Ente fino al 30/06/2025;

2. **Di dare atto** che il comune di Cerda si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del comune di Sciara (Istruttore tecnico cat. C1, pos. Economica C5), ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 per n° 6 ore settimanali e ai sensi del comma 557 art. 1 legge 311/2004 per n°12 ore settimanali per mesi sei a decorrere dal 01/01/2025 al 30/06/2025;

4. **Di trasmettere** al Comune di Sciara il presente provvedimento;

5. **Di dichiarare** la presente delibera immediata eseguibilità ai sensi dell'art 12, co.2 L.R 44/1991;

6. **Di pubblicare** il presente provvedimento sull'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Segretario Comunale  
Dott. Fabio Sciarra

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
f.to Geraci Salvatore

**L'ASSESSORE ANZIANO**

f.to *Maurole Andrea M.P.*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Dott. Valerio Saetta

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 31 DIC. 2024

Visto: **IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Il Segretario Comunale*

*Dott. Valerio Saetta*

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

Defissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

#### CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così come modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno ..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to .....

Su conforme attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to .....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

**31 DIC. 2024**

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno .....

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 44/91.
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della l.r. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li 31 DIC. 2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to..... *Il Segretario Comunale*.....

*Dott. Valerio Saetta*